

in particolare, la proposta, come precisata e integrata con la memoria difensiva del 7 luglio 2025, prevede la realizzazione della continuità indiretta, da parte di un soggetto terzo, TSS Group S.r.l., al quale TSS S.r.l., con contratti del 6 dicembre 2024 e del 30 gennaio 2025, stipulati in funzione della presentazione della domanda di concordato, ha concesso i rami di azienda “*Formazione*” e “*Lavoro*” e che, giusta proposta in data 5 marzo 2025, sospensivamente condizionata al passaggio in giudicato del provvedimento di omologazione della proposta di concordato, si è impegnato irrevocabilmente ad acquistare i rami aziendali al prezzo complessivo di euro 190.000,00, prezzo da pagarsi mediante l’accollo liberatorio del TFR dei n. 37 dipendenti trasferiti;

l’ulteriore attivo concordatario è costituito dai flussi derivanti dalla *continuità diretta*, consistenti nell’incasso dei crediti relativi ai corsi ancora in fase di erogazione e/o di rendicontazione e non suscettibili di trasferimento a terzi, essendo stati finanziati da Regione Lombardia, nonché dalle disponibilità liquide giacenti sui conti correnti della Società, dall’incasso dei crediti commerciali (pari a euro 824.825 e costituente la voce più rilevante dell’attivo concordatario), dall’incasso di depositi cauzionali, caparre e polizze assicurative, nonché dall’incasso degli *Apporti Esterni*, per euro 100.000, *messi a disposizione da amministratori e da terzi*;

complessivamente l’attivo concordatario, compresi gli *Apporti Esterni* è pari a complessivi euro 1.296.697, a fronte di un passivo indicato di euro 3.864.261 e di un valore di liquidazione determinato nella misura di euro 1.126.939;

il piano prevede il pagamento integrale delle spese prededucibili e delle seguenti classi:

Classe 1 – crediti privilegiati *ex art. 2751 bis n. 1 c.c.*, sia oggetto di accollo liberatorio da parte dell’aggiudicatario dell’azienda che non accollati;

Classe 2 – professionisti con privilegio *ex art. 2751 bis n. 2 c.c.*;

Classe 3 – artigiani e cooperative con privilegio *ex art. 2751 bis n. 5 c.c.*;

nonché il pagamento parziale delle seguenti classi:

Classe 4 – debiti contributivi e assistenziali *ex art. 2753 c.c.* grado 1-8 integralmente degradati *ex art. 84 comma 5 CCII*, nella misura del 4,20%, mediante l’utilizzo del valore eccedente quello di liquidazione e gli *Apporti Esterni*;

Classe 5 – debiti tributari *ex art. 2752 c.c.* grado 18-19 integralmente degradati *ex art. 84 comma 5 CCII*, nella misura del 4,10%, mediante l’utilizzo del valore eccedente quello di liquidazione e gli *Apporti Esterni*;

Classe 6 – debiti per tributi locali *art. 2752 c.c.* grado 20 integralmente degradati *ex art. 84 comma 5 CCII*, nella misura del 4,00%, mediante l’utilizzo del valore eccedente quello di liquidazione e gli *Apporti Esterni*;

Classe 7 – locatari con privilegio *ex art. 2764 c.c.* integralmente degradati *ex art. 84 comma 5 CCII*, nella misura del 3,82%, mediante l'utilizzo del valore eccedente quello di liquidazione e gli Apporti Esterni;

Classe 8 – fornitori e altri chirografari *ab origine*, nella misura del 3,82%, mediante l'utilizzo del valore eccedente quello di liquidazione e gli Apporti Esterni;

Classe 9 – imprese minori, nella misura del 3,82%, mediante l'utilizzo del valore eccedente quello di liquidazione e gli Apporti Esterni;

Classe 10 – istituti finanziari con garanzie prestate da terzi, nella misura del 3,82%, mediante l'utilizzo del valore eccedente quello di liquidazione e gli Apporti Esterni;

Classe 11 – sanzioni e accessori al 50% su debiti contributivi, nella misura del 3,82%, mediante l'utilizzo del valore eccedente quello di liquidazione e gli Apporti Esterni;

Fondo MCC, rappresentativo della differenza tra la quota del credito garantito MCC (da soddisfare nel rispetto della regola della priorità assoluta sul valore di liquidazione e della priorità relativa sul valore eccedente quello di liquidazione) e il pagamento del 3,82% previsto per la Classe 10;

EVIDENZIATO CHE

con decreto di convocazione, ai sensi degli artt. 44 e 47 CCII, in data 10 giugno 2025, il Tribunale, rilevate alcune criticità ostative all'apertura della procedura, ha convocato la Proponente dinanzi al Collegio all'udienza dell'8 luglio 2025, assegnandole termine sino alla predetta udienza per il deposito di eventuale memoria difensiva;

TENUTO CONTO CHE

la Società, con la memoria difensiva depositata in data 7 luglio 2025, ha chiarito, precisato e integrato la proposta e il piano;

con la predetta memoria, in particolare, la Società ha prodotto *sub doc. 2 n. 36* accordi di accollo liberatorio stipulati in sede sindacale, in data 3 e 4 luglio 2025, con n. 36 dipendenti (rispetto al numero complessivo di n. 37 dipendenti trasferiti) che prevedono la liberazione di TSS S.r.l. dal pagamento degli importi dovuti a titolo di TFR e altre voci stipendiali, oltre che da qualsivoglia ulteriore richiesta, comunque connessa e/o occasionata dal rapporto di lavoro intercorso con Target S.r.l., condizionatamente all'omologa del concordato preventivo e all'aggiudicazione in favore di TSS Group S.r.l. dei rami di azienda;

la Società ha altresì depositato dichiarazione con la quale l'affittuaria ha dichiarato che, in caso di passaggio in giudicato della sentenza di omologa del concordato e di avvenuta aggiudicazione dei rami di azienda a favore di TSS Group S.r.l., l'eventuale credito in capo all'affittuaria/aggiudicataria (essendo il passivo concordatario *ex art. 2751 bis n. 1 c.c.* relativo ai dipendenti trasferiti superiore al valore dell'accollo), è da considerarsi postergato e, quindi, potrà essere pagato dalla Società a favore di TSS Group S.r.l. solo dopo e condizionatamente al fatto che il concordato preventivo della Società abbia avuto integrale esecuzione e che tutti i

creditori della Società siano stati soddisfatti secondo le previsioni del Piano di Concordato (cfr. dichiarazione di postergazione di credito prodotta *sub* doc. 1);

la Società ha inoltre dato atto che, alla data del 31 maggio 2025, la marginalità complessiva di TSS Group S.r.l., espressa dall'EBITDA, ha registrato un miglioramento di 2,5 punti percentuali rispetto a quella registrata da Target S.r.l. nel medesimo periodo dello scorso esercizio;

infine, in data 11 luglio 2025, la Società ha depositato relazione attestante la sostenibilità economica e finanziaria di TSS Group S.r.l., sottoscritta dal revisore legale dott. Raffaele Alessandro Tullio, con allegato prospetto economico e finanziario sottoscritto dal legale rappresentante di TSS Group S.r.l.;

OSSERVA

A norma dell'art. 47, comma 1, lett. b), CCII il Tribunale, in caso di concordato in continuità aziendale, quale quello proposto da TSS S.r.l., è chiamato a valutare la *“ritualità della proposta”*, con la precisazione che *“la domanda di accesso al concordato in continuità aziendale è comunque inammissibile se il piano è manifestamente inadeguato alla soddisfazione dei creditori, come proposta dal debitore, e alla conservazione dei valori aziendali”*.

La locuzione *“ritualità della proposta”* è analoga a quella già contenuta nell'abrogato art. 125 l.fall. in tema di concordato fallimentare, ora riprodotta nell'art. 241 CCII in materia di concordato nella liquidazione giudiziale e analoghe devono ritenersi le verifiche demandate al Tribunale, le quali devono riguardare, non solo la legittimazione alla domanda, la sua tempestività, la regolarità e completezza della documentazione depositata, ma anche la legittimità sostanziale della proposta (sussistenza effettiva della continuità prospettata, rispetto dell'ordine delle prelazioni, suddivisione in classi per posizioni giuridiche ed interessi economici omogenei, assicurazione a ciascun creditore di un'utilità economicamente rilevante), intesa come sindacato sulla fattibilità giuridica della proposta e del piano.

Ancora è necessario, a pena di inammissibilità, come già evidenziato, che la proposta formulata ai creditori sia percorribile e coerente con il fine ultimo del risanamento dell'impresa e che non appaia suscettibile di pregiudicare le ragioni della massa rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale.

In tale contesto il Tribunale deve dichiarare inammissibile la domanda qualora la stessa appaia *prima facie* irrealizzabile.

Tanto osservato, nella specie, quanto al sindacato di ritualità della proposta, deve rilevarsi che la Proponente:

- ha dato adeguata rappresentazione della storia della Società e della sua compagine sociale, ha indicato le attività e passività ed ha sufficientemente descritto la situazione economico – finanziaria dell'impresa;

- ha descritto le cause e l'entità dello stato di insolvenza in cui si trova, essenzialmente connesse alla contrazione della domanda, ad un aumento dei costi e alla rigidità dei costi di struttura del personale;
- ha indicato il valore di liquidazione del patrimonio, alla data della domanda di concordato, in ipotesi di liquidazione giudiziale;
- ha indicato la modalità di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti;
- ha descritto modalità e tempistiche di adempimento della proposta e illustrato, trattandosi di concordato in continuità nella forma indiretta, il piano industriale dell'affittuaria dei rami d'azienda;
- ha indicato gli apporti di finanza esterna e le garanzie prestate per l'attuazione del piano;
- ha individuato n. 11 classi, utilizzando criteri di formazione che, allo stato, paiono compatibili con il dettato legislativo;
- ha sufficientemente indicato le ragioni per le quali l'alternativa concordataria risulta preferibile rispetto alla liquidazione giudiziale;
- ha prodotto unitamente al ricorso sia la relazione del professionista indipendente prevista dall'art. 87 terzo comma CCII, il quale ha compiuto le verifiche e attestazioni richieste dalla legge, sia l'attestazione prevista dall'art. 84, comma 5, 6 e 7, CCII che l'attestazione ai sensi dell'art. 88, comma 2, CCII.

Con riguardo alla fattibilità giuridica della proposta, come precisata in seguito ai rilievi del Tribunale (e in particolare attraverso la sottoscrizione degli accordi di accollo liberatorio e la dichiarazione di postergazione di crediti), deve rilevarsi, allo stato e nei limiti della cognizione propria di tale fase della procedura, l'assenza di previsioni in contrasto rispetto alla normativa di cui al Codice della Crisi.

In ordine al sindacato di ammissibilità di cui all'art. 47, comma 1, lett. b), CCII, tenuto conto del contenuto dell'attestazione e della documentazione integrativa prodotta dalla Società in occasione dell'udienza del 8 luglio 2025, va, dunque, esclusa la sussistenza di una manifesta inidoneità del piano a raggiungere gli obiettivi di risanamento e ristrutturazione, dovendo qui evidenziarsi che la valutazione di convenienza economica è rimessa alla valutazione dei creditori, sulla scorta degli elementi messi a disposizione dalla proponente, dall'attestatore e dal commissario giudiziale nella relazione *ex art.* 105 CCII.

Evidenziato sin d'ora che, nell'ambito degli accertamenti demandati all'organo commissariale, al fine della formazione consapevole ed informata del consenso del ceto creditorio, dovrà essere meglio valutata comparativamente anche la convenienza della opzione proposta rispetto alle alternative percorribili, in particolare a quella liquidatoria con le sue potenzialità ivi comprese le possibili azioni instaurabili.

Tanto premesso, allo stato e all'esito della cognizione propria della presente fase, nulla osta all'apertura del procedimento di concordato preventivo.

Poiché, a differenza dell'abrogata legge fallimentare, il Codice della Crisi non prevede un termine entro il quale deve essere programmato l'inizio delle operazioni di voto, rimettendo alla discrezionalità del Tribunale la fissazione della data iniziale per l'espressione del voto dei creditori *"in relazione al numero dei creditori, alla entità del passivo e alla necessità di assicurare la tempestività e l'efficacia della procedura"* e tenuto conto che deve essere assicurato al nominando commissario giudiziale un termine congruo per la redazione della propria relazione (la quale va depositata in cancelleria almeno 45 giorni prima dell'inizio delle operazioni di voto), ritiene il Tribunale che la data di inizio delle operazioni di voto possa essere fissata al 17 novembre 2025 con termine finale all'1 dicembre 2025.

Per quanto concerne, invece, il fondo spese, tenuto conto delle spese di procedura (compenso del commissario giudiziale e spese di giustizia), si ritiene di determinare la somma che il debitore è tenuto a versare, ai sensi dell'art. 47, comma 2, lett. d), CCII, entro 15 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, nella misura di euro 20.000,00.

Ritenuto, infine, opportuno procedere alla nomina del Commissario *ex art. 47, comma 2, lett. b), CCII*, nella persona di un professionista diverso da quello già nominato con il decreto di questo Tribunale in data 19 – 26 marzo 2025, ai fini della redazione del parere *ex art. 47 CCII*.

P.Q.M.

- **dichiara** l'apertura del concordato preventivo di TARGET SERVICES SOLUTIONS S.r.l. (cod. fisc. e p.iva 03112190123);
- **nomina** in qualità di Giudice Delegato la dott.ssa Ida Carnevale;
- **nomina** commissario giudiziale il dott. DAVIDE ARANCIO, professionista iscritto nell'Albo dei gestori della crisi di impresa di cui all'art. 356 CCII;
- **dispone** che le operazioni di voto abbiano luogo tra il 17 novembre 2025 e l'1 dicembre 2025;
- **dispone**, a tal fine, che il voto dovrà essere espresso mediante messaggio di posta elettronica certificata indirizzato all'indirizzo di posta elettronica certificata che il commissario giudiziale avrà cura di trasmettere ai creditori a norma dell'art. 104 CCII;
- **dispone** che il commissario giudiziale provveda a comunicare il presente decreto ai creditori nel termine di 20 giorni decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento;
- **fissa** il termine di 15 giorni, decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento, per il versamento, da parte della Società ricorrente, della somma di euro 20.000,00 a titolo di fondo spese;
- **dispone** che la Società ricorrente depositi nel fascicolo telematico della procedura, ogni trenta giorni, decorrenti dalla comunicazione del presente decreto, una relazione in ordine alla situazione economico-patrimoniale e finanziaria dell'impresa ai sensi dell'art. 47, comma 2, lett. d) *bis*, CCII.;

Manda alla cancelleria di comunicare il presente provvedimento alla parte ricorrente, al commissario giudiziale, nonché di eseguire le comunicazioni e pubblicazioni previste dall'art. 45 CCII.

Così deciso in Varese, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile in data 24 luglio 2025.

Il Presidente

dott. Dario Giuseppe Papa